



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 13 febbraio 2020  
(OR. en)

6044/20

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2020/0023 (NLE)**

---

---

**COLAC 4  
WTO 15**

## PROPOSTA

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	13 febbraio 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 51 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 51 final.

All.: COM(2020) 51 final

Bruxelles, 13.2.2020  
COM(2020) 51 final

2020/0023 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

## RELAZIONE

L'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra ("accordo di associazione"), è stato firmato il 29 giugno 2012 e non è ancora entrato pienamente in vigore, in attesa della ratifica da parte di alcuni Stati membri.

Il pilastro commerciale dell'accordo di associazione è applicato in via provvisoria dal 1° agosto 2013 con l'Honduras, il Nicaragua e Panama, dal 1° ottobre 2013 con il Costa Rica ed El Salvador e dal 1° dicembre 2013 con il Guatemala.

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione, la Repubblica di Croazia si è impegnata ad aderire agli accordi conclusi o firmati dagli Stati membri e dall'Unione europea con paesi terzi. Salvo altrimenti disposto in accordi specifici, la Croazia aderisce agli accordi esistenti mediante protocolli che il Consiglio, deliberando all'unanimità a nome degli Stati membri, conclude con i paesi terzi interessati.

Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con i paesi terzi interessati in vista della conclusione dei pertinenti protocolli. I negoziati con l'America centrale sono iniziati nel maggio 2014 e si sono conclusi con esito positivo nel giugno 2018. In particolare, per quanto riguarda le banane importate dall'America centrale, le Parti hanno convenuto di modificare i volumi limite delle importazioni fissati nella clausola di stabilizzazione, al di sopra dei quali l'UE può sospendere il trattamento tariffario preferenziale. Il dazio doganale preferenziale è rimasto invariato. La Commissione ritiene soddisfacente l'esito dei negoziati.

Il testo del protocollo dell'accordo di associazione, che tiene conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea, è stato completato da entrambe le Parti il 27 giugno 2019 in sede di comitato di associazione. La Commissione raccomanda al Consiglio di adottare l'allegata decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. La proposta di protocollo include la Repubblica di Croazia tra le Parti dell'accordo di associazione con l'America centrale. Il testo dell'accordo di associazione e del protocollo in lingua croata farà fede alle stesse condizioni delle altre versioni linguistiche dell'accordo.

Si propone un'altra decisione in merito alla conclusione del protocollo a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra ("accordo"), è stato firmato il 29 giugno 2012 e la sua parte IV (Commercio), ad eccezione dell'articolo 271, si applica, a norma dell'articolo 353, paragrafo 4, dell'accordo, dal 1° agosto 2013 tra l'Unione e l'Honduras, il Nicaragua e Panama, dal 1° ottobre 2013 tra l'Unione e il Costa Rica ed El Salvador e dal 1° dicembre 2013 tra l'Unione e il Guatemala.
- (2) Il 24 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con l'America centrale per concludere un protocollo dell'accordo onde tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea ("protocollo").
- (3) I negoziati si sono conclusi con esito positivo il 27 giugno 2019.
- (4) È opportuno firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (5) Il protocollo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

È approvata la firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea, fatta salva la conclusione di detto protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.

*Articolo 3*

Il protocollo è applicato a titolo provvisorio conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*